



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Comune di Piombino

Autorità Portuale di Piombino

ACCORDO DI PROGRAMMA

Per il completamento della riqualificazione ambientale funzionale all'infrastrutturazione e allo sviluppo del territorio incluso nel sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino

18 dicembre 2008

Ly

“PREMESSE”

- VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., “Istituzione del Ministero dell’ Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare gli articoli 14 e 15;
- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che, all’articolo 8, disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 20 marzo 1996 che ha istituito l’Autorità Portuale di Piombino;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e s.m.i.;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, “Nuovi interventi in campo ambientale”, che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;
- VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. che, tra l’ altro, all’articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”;
- VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- VISTA la Legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e s.m.i. che reca disposizioni in ordine al risarcimento del danno ambientale ed alla realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale;



VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo 152/2006, che mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO l'articolo 2, comma 43-ter del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO l'articolo 252-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come integrato dal citato Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, relativo ai "Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale", che disciplina le modalità di intervento in aree contaminate dove attuare programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico-produttivo;

ATTESO che tali aree verranno individuate con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il comma 1 dell'articolo 252-bis del suddetto Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 che prevede, nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate, che i progetti di riqualificazione ambientale e sviluppo economico produttivo siano realizzati nell'ambito di appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministeri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, il Presidente della Regione, sentiti il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune territorialmente competenti;

VISTO il comma 3, lettera e) del suddetto articolo 252-bis che prevede, quali azioni idonee a compensare il danno ambientale, il miglioramento della sostenibilità ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento tecnologico produttivo e dell'implementazione dell'efficacia dei sistemi di depurazione e abbattimento delle emissioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3046/QdV/M/D/G/N del 2 novembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, apportate con D.M. 3218/QdV/M/DI/G/N del 21/12/2006 e con DM 4424/QdV/M/DI/N del 14/3/2008, con cui è stato nominato il Consulente per l'assistenza alla Direzione Generale "Qualità della vita" in relazione alle tematiche della messa in sicurezza e della bonifica dei siti di interesse nazionale nonché per il coordinamento dell'azione amministrativa ministeriale con le iniziative giudiziarie volte al risarcimento del danno ambientale nei siti medesimi;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che, ai commi 996 e 997 dell'articolo 1, ha introdotto una specifica disciplina che regola le attività di dragaggio da eseguirsi nei porti "in pendenza" dell'approvazione del progetto di bonifica ambientale dell'area portuale nonché la



realizzazione di casse di colmata o vasche di raccolta per il refluo dei materiali dragati;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

CONSIDERATA la volontà del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di perseguire sul SIN di Piombino una strategia di azioni sinergiche e integrate di riqualificazione ambientale, di reindustrializzazione e di infrastrutturazione portuale;

CONSIDERATO che tali azioni, attraverso le procedure introdotte dai suddetti commi, in particolare il comma 996, permettono di sfruttare le sinergie tra l'intervento di bonifica e gli interventi di potenziamento dell'area portuale di Piombino, attraverso la realizzazione di vasche di raccolta, allestibili in casse di colmata come base dei successivi banchinamenti;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, "Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Toscana approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro, dettando i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 gennaio 2000, con il quale è stato approvato il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 aprile 2006 con il quale è stato approvato l'ampliamento di tale perimetro;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11 aprile 2005 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero delle Attività Produttive, dalla Regione Toscana, dalle amministrazioni locali interessate nonché dai rappresentanti delle principali imprese insediate nel sito di Piombino per coordinare gli interventi infrastrutturali, di bonifica e di sviluppo industriale;

CONSIDERATO che i soggetti pubblici firmatari del Protocollo d'Intesa si sono impegnati a sviluppare azioni per il miglioramento delle condizioni ambientali dell'area industriale e portuale e per la riqualificazione del territorio di Piombino;

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti nel "programma di azioni" di cui all'art. 2 del citato Protocollo d'Intesa vengono individuati: la rilocalizzazione del cantiere Siderco, la riqualificazione dell'area "Città Futura", lo spostamento dei carbonili, gli interventi per il contenimento delle emissioni, gli interventi per il migliore utilizzo della risorsa idrica;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla realizzazione di un adeguato sistema di marginamento e di captazione delle acque di falda inquinate al fine di evitare il loro deflusso in mare;

CONSIDERATO che per risolvere tali problemi è stato sottoscritto in data 28 maggio 2007, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana, la Provincia di



Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino, l'ICRAM (ora ISPRA) e l'ARPAT un Accordo di Programma per la bonifica del sito di Piombino;

CONSIDERATO che la realizzazione del sistema di marginamento come pure la bonifica e il risarcimento del danno ambientale devono essere posti a carico dei soggetti obbligati;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è attivato per imporre ai soggetti obbligati l'adozione di misure di messa in sicurezza e di bonifica nonché il risarcimento del danno ambientale;

CONSIDERATO che, successivamente alla stipula del Protocollo d'Intesa, le Parti pubbliche hanno avviato azioni rilevanti attraverso la sottoscrizione, avvenuta il 21 dicembre 2007, dell'Accordo di Programma Quadro "Per gli interventi di bonifica degli ambiti marino costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli Coroglio";

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Piombino, in attuazione del citato APQ, ha avviato gli interventi preliminari al dragaggio e alla bonifica dei sedimenti inquinati presenti nell'area portuale e nella contigua area di sviluppo;

CONSIDERATO che il Comune di Piombino ha definito le condizioni e i tempi per il trasferimento del Cantiere Siderco;

CONSIDERATO che il Comune di Piombino ha predisposto il progetto definitivo per gli interventi di bonifica dell'area "Città Futura", mentre sono in corso le procedure per l'attivazione della bonifica della discarica "Poggio ai Venti";

CONSIDERATO che le attività avviate dall'Autorità Portuale di Piombino, attraverso la realizzazione delle opere di rimarginamento e di retromarginamento previste dal citato APQ, rappresentano un adeguato sistema di contenimento delle acque di falda inquinate in grado di impedire il loro afflusso al mare;

CONSIDERATO che gli interventi di dragaggio e bonifica che impegnano l'Autorità Portuale di Piombino rappresentano un intervento adeguato di bonifica dell'area marina interessata da tali attività;

CONSIDERATO che, con l'APQ 21 dicembre 2007, le Amministrazioni si sono impegnate a rendere disponibile, salva la ripetizione a carico dei soggetti obbligati, la somma di € 32.000.000,00 per la messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche;

CONSIDERATO che con l'APQ 21 dicembre 2007 le Amministrazioni si sono impegnate a rendere disponibile, salva la ripetizione a carico dei soggetti obbligati, la somma di € 53.800.000,00 per le quote di marginamento e retromarginamento dovute ai fini ambientali interessanti l'area di interesse portuale;

CONSIDERATO che con il citato APQ 21 dicembre 2007 le Amministrazioni si sono impegnate a rendere disponibile, salvo la ripetizione a carico dei soggetti obbligati, la somma di € 6.700.000,00 per la rimozione e detossificazione di 230.000 mc di sedimenti "pericolosi" presenti nel Porto di Piombino, considerata intervento di messa in sicurezza di emergenza;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Piombino, in base al citato APQ 21 dicembre 2007, si è impegnata a dragare 3.619.000 mc di sedimenti;



CONSIDERATO che, di tali sedimenti, solo 175.000 mc, in possesso di idonee caratteristiche qualitative, possono essere destinati ad interventi di ripascimento;

CONSIDERATO che, le Amministrazioni si sono impegnate a rendere disponibile la somma di euro 2.100.000,00 per consentire il reimpiego di tali sedimenti con finalità di ripascimento;

CONSIDERATO che le Amministrazioni si sono impegnate a rendere disponibile la somma di € 34.700.000,00 per il dragaggio e trasporto dei sedimenti classificati come "non pericolosi";

ATTESO che l'Autorità Portuale di Piombino collocherà nelle proprie vasche di raccolta 3.444.000 mc di sedimenti (230.000 mc pericolosi detossicizzati e 3.214.000 mc non pericolosi) evitando costi di smaltimento stimabili in € 120.540.000,00, che non sono pertanto computati nell'APQ 21 dicembre 2007;

CONSIDERATO che, per la quantificazione del danno ambientale, stimato sulla base del costo di bonifica dell'area marina ricompresa nel SIN, è necessario contemplare, oltre ai costi di dragaggio, anche il costo di smaltimento dei sedimenti presenti nell'area marina di ambito portuale;

CONSIDERATO altresì che, per la quantificazione del danno ambientale, a tali oneri vanno aggiunti anche quelli derivanti dalle attività di caratterizzazione e bonifica dei sedimenti inquinati presenti nell'area marina compresa nel SIN ma esterna all'area portuale, disposte dal presente Accordo;

CONSIDERATO che tale Accordo, tra l'altro, prevede la realizzazione della strada di collegamento dalla località Montegemoli al Porto di Piombino, per un importo di € 60.000.000,00, la cui copertura è assicurata: per € 45.000.000,00 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e per € 15.000.000,00 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

TENUTO CONTO che suddetta viabilità, in quanto parte integrante del progetto per la realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia (Corridoio Tirrenico), è stata inclusa nel Programma delle Infrastrutture Strategiche allegato al 6° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF 2009-2013), sul quale il CIPE, nella riunione del 4 luglio 2008, ha espresso parere favorevole;

ATTESO che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assunto l'impegno a garantire l'intero finanziamento del suddetto tratto di strada nell'ambito di un Atto modificativo dell'APQ 21 dicembre 2007, in corso di definizione, permettendo di liberare le risorse in precedenza vincolate a tale intervento e di destinare le stesse al completamento degli interventi avviati nel Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Piombino;

ATTESO che l'individuazione di tali interventi viene proposta al CIPE dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che ISPRA e SOGESID stanno svolgendo indagini e valutazioni per la determinazione del danno ambientale, arrecato all'intera area del SIN, ulteriore rispetto a quello derivante dalla messa in sicurezza, dalla bonifica, dalla falda e dai sedimenti inquinati;

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con Legge del 6 Agosto 2008, n. 133, che all'articolo 28 comma 1 prevede l'istituzione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con



l'attribuzione delle funzioni dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM);

CONSIDERATO che l'ISPRA è un ente pubblico scientifico di ricerca non economico vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che fornisce supporto allo stesso Ministero ed alle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO quanto espressamente indicato dall'art. 2 del Decreto n. 308/2006 e in particolare che "l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere fra lo Stato, le regioni e gli Enti locali territorialmente competenti";

CONSIDERATO che l'art. 5 del suddetto decreto prevede, mediante Accordi di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione interessata, la possibilità, per tutti i siti di bonifica di interesse nazionale, di attribuire ad ISPRA, con le risorse assegnate al singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la predisposizione dei progetti preliminari di bonifica;

CONSIDERATO che le sopra citate attività sono già oggetto di specifiche convenzioni con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO l'art. 6 del Decreto n. 308/2006 che prevede la possibilità per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di avvalersi per gli interventi di propria competenza nei siti di bonifica di interesse nazionale, di Enti o Soggetti pubblici particolarmente qualificati, operando, per l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ai siti di interesse nazionale, con lo strumento dell'Accordo di Programma da stipularsi con la Regione interessata;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare intende a tal fine avvalersi della SOGESID S.p.A., *in house* al Ministero medesimo;

VISTO l'articolo 7 del Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale, di cui al Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, che prevede che le regioni si possano avvalere delle ARPA per svolgere le operazioni di monitoraggio e controllo;

CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale;

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 settembre 2008 su una politica europea dei porti (2008/2007(INI)), nella quale si esprime la necessità di sviluppare una politica integrata che rafforzi la competitività regionale e la coesione territoriale che tenga conto degli aspetti sociali, ambientali, economici e di sicurezza sull'insieme del territorio attraverso la creazione di partenariati interistituzionali, intersettoriali e multiterritoriali;

CONSIDERATO che, affermata la centralità della sostenibilità ambientale delle strutture portuali e l'obiettivo di garantire che tutti i porti europei possano sviluppare il proprio potenziale in maniera sostenibile, il Parlamento Europeo invita la Commissione a pubblicare entro il 2008 gli orientamenti



sull'applicazione della normativa ambientale comunitaria nel caso dello sviluppo dei porti e delle loro infrastrutture;

CONSIDERATO che l'adeguamento tecnologico e una maggiore competitività richiedono sufficienti risorse finanziarie a carico delle regioni interessate, che, per il Parlamento europeo dovrebbero poter utilizzare i fondi strutturali in particolare per dotarsi di impianti tecnologici, creare posti di lavoro in settori innovativi e per il risanamento delle aree urbane liberate dal trasferimento delle attività portuali fuori delle città;

CONSIDERATO che, per evitare distorsioni della concorrenza, il P.E. invita la Commissione a precisare negli orientamenti sugli aiuti di Stato quali tipi di incentivi forniti alle autorità portuali debbano considerarsi aiuti di Stato; se finalizzati al miglioramento ambientale, alla riduzione della congestione, ad una maggiore coesione sociale, economica e territoriale i fondi pubblici destinati allo sviluppo dei porti non devono, per l'europarlamento, essere considerati aiuti di Stato;

CONSIDERATO il ruolo della Regione Toscana di programmazione e pianificazione delle attività di bonifica sul territorio regionale nonché di riqualificazione e riconversione delle aree industriali dismesse, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale;

CONSIDERATO che i risultati degli accertamenti analitici svolti nell'area della colmata nord hanno evidenziato una situazione di inquinamento sia relativo ai suoli che alle falde;

CONSIDERATO che risulta improcrastinabile a completamento di quanto avviato con l'APQ sottoscritto il 21 dicembre 2007 disporre sia la realizzazione del sistema di confinamento che contenga la fuoriuscita degli inquinanti dalla colmata nord verso il mare antistante, drenando e bonificando le acque di falda inquinate, sia la bonifica dei sedimenti inquinati presenti nell'area marina antistante la stessa colmata, che risulta ricompresa nel SIN ma esterna all'ambito portuale;

CONSIDERATO che, in merito alle attività di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda provenienti dal sito, ferme restando le previsioni contenute nell'APQ 21 dicembre 2007 in merito agli interventi nell'area interessata dal citato Accordo, è opportuno conferire ad un unico soggetto pubblico l'incarico per la redazione del progetto, per la sua esecuzione e per la sua gestione;

CONSIDERATO che ISPRA e SOGESID hanno stimato in € 72.500.000,00 l'onere per la realizzazione dell'intervento di marginamento e drenaggio della colmata nord;

CONSIDERATO che ISPRA e SOGESID hanno stimato in € 19.500.000,00 il costo della realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falde emunte funzionale all'intero sistema di marginamento;

CONSIDERATO che ISPRA e SOGESID hanno stimato in € 23.000.000,00 il costo della caratterizzazione e bonifica dei sedimenti inquinati presenti nell'area marina antistante la stessa colmata;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi progettuali e l'acquisizione delle necessarie approvazioni, le Amministrazioni intendono anticipare tali somme al fine di bonificare e salvaguardare da ulteriori inquinamenti l'ambiente marino antistante la colmata nord, fermo restando l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati;



- VISTA la delibera CIPE del 23 dicembre 2006, n. 174, che ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, che ripartisce le risorse comunitarie per Programmi Operativi Nazionali (PON) e Regionali (POR);
- CONSIDERATO che, con la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, è stata definita la ripartizione del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007/2013 ed, in particolare, delle quote riservate alle Amministrazioni Centrali;
- CONSIDERATO che la citata delibera CIPE n. 166/2007, ha assegnato 140 milioni di euro per gli interventi di interesse strategico nazionale di natura ambientale da attivare nelle regioni del Centro-Nord, nell'ambito della Priorità 3 e 5, la cui titolarità è in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- CONSIDERATO che le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali con delibera CIPE n. 166/2007 sono oggetto di rimodulazione ai sensi degli articoli 6-*quinquies* e 6-*sexies* del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- ATTESO che la citata delibera CIPE n. 166 prevede altresì la definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di un "Programma Straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo dei siti industriali inquinati", con priorità alle realtà presenti nei siti inquinati di interesse nazionale, con uno stanziamento complessivo di 3.009,00 milioni di euro (di cui 450,00 milioni di euro per le regioni del Centro-Nord);
- ATTESO che nella seduta del CIPE del 2 aprile 2008, n. 61 è stato approvato il Progetto Strategico Speciale (PSS) "Programma Straordinario Nazionale per il recupero economico produttivo dei siti industriali inquinati", quale strumento attuativo delle attività previste dall'articolo 252-*bis* del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., sopra citato;
- CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'individuazione dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, ai sensi del citato articolo 252-*bis* del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Regione Toscana ha indicato come prioritario anche il SIN Piombino;
- CONSIDERATO il Programma Nazionale a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stanziava, a valere sulle risorse FAS 2007/2013 e in conformità a quanto stabilito dalla suddetta Delibera n. 166/07, 820 milioni di euro per le regioni del Centro Nord da programmare nel settore delle infrastrutture;
- CONSIDERATO che è da favorire la sinergia fra le attività di messa in sicurezza e di bonifica con le attività di sviluppo della portualità;
- CONSIDERATE le ulteriori risorse regionali a valere sulla Programmazione Unitaria 2007/2013 quota FAS, assentite con la suddetta delibera 166/07 che ammontano a circa 757 milioni di euro;
- CONSIDERATA la necessità di garantire da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per lo Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la massima sinergia nell'utilizzo delle succitate risorse destinate al SIN di Piombino;
- CONSIDERATO che per il finanziamento delle opere previste nel presente Accordo possono concorrere,



oltre alle risorse pubbliche, le risorse derivanti da transazioni con soggetti obbligati titolari di aree all'interno del sito ovvero derivanti da azioni di rivalsa e da risarcimento di danno ambientale nei confronti di soggetti obbligati che non provvedono alle transazioni;

CONSIDERATO che è necessario dare garanzie ai cittadini e ai lavoratori rispetto ai tempi di effettuazione della bonifica del sito nel suo complesso ed ai tempi di effettuazione degli interventi di riqualificazione ambientale del sito;

CONSIDERATO che deve essere consentito ai soggetti che intendono concorrere alla realizzazione e all'utilizzo dell'intero sistema di messa in sicurezza e di bonifica della falda nonché al risarcimento del danno ambientale di comunicare la loro adesione alla stipula di un contratto di transazione, impegnandosi a farsi carico pro quota degli oneri conseguenti;

CONSIDERATO che, ai soggetti che concorrono, attraverso la stipula del contratto di transazione, alla realizzazione e all'utilizzo dell'intero sistema di messa in sicurezza e bonifica della falda, è necessario garantire, anche durante la esecuzione degli interventi di bonifica, la possibilità di effettuare investimenti che permettano di mantenere la sicurezza degli impianti attraverso una periodica manutenzione ed un costante adeguamento tecnologico degli stessi, la competitività del sistema produttivo nonché di effettuare i necessari aggiornamenti impiantistici idonei a ridurre ogni forma di inquinamento in atto rispetto ad aria, acqua, suolo e sottosuolo;

CONSIDERATO che, ai soli fini della transazione, la quantificazione degli oneri per gli investimenti necessari alla messa in sicurezza e alla bonifica della falda dell'intero sito è preventivata in euro 146.000.000,00;

CONSIDERATO che, ai soli fini della transazione, la quantificazione del danno ambientale avverrà sulla base dei costi preventivati di bonifica dei sedimenti inquinati presenti nell'intera area marina compresa nel SIN, determinato in € 185.000.000,00;

ATTESO che la stipula del contratto di transazione da parte dei soggetti privati preclude la possibilità per gli stessi di avviare azioni di rivalsa o di danno nei confronti degli altri soggetti che abbiano transato nonché dei soggetti pubblici;

CONSIDERATO che i soggetti obbligati inadempienti, saranno sostituiti, previa messa in mora, dall'Amministrazione nella esecuzione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e di bonifica;

CONSIDERATO che a carico dei soggetti obbligati inadempienti, oltre alle azioni previste dalle vigenti norme a carico dei soggetti che non procedono alla messa in sicurezza e alla bonifica, sarà richiesto l'accertamento giudiziale nonché il risarcimento del danno ambientale arrecato a tutte le matrici ambientali, ivi compreso l'inquinamento dei sedimenti, sarà avviata azione civile per il recupero, pro quota, delle spese sostenute dall'Amministrazione per la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di messa in sicurezza della falda nonché azione civile per il recupero, per intero, delle spese sostenute per la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli inquinati;

CONSIDERATO che le procedure per la messa in mora dei soggetti inadempienti nonché di quelli responsabili a qualsiasi titolo dell'inquinamento delle aree pubbliche, finalizzate all'esecuzione in danno ed al conseguente recupero delle somme che saranno anticipate dall'Amministrazione



nonché al recupero delle somme dovute quale risarcimento del danno ambientale saranno attivate, attraverso l'Avvocatura dello Stato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le parti per porre in essere ogni misura per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino e l'Autorità Portuale di Piombino (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere,

si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

"Premesse"

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
2. Il presente Accordo si inserisce nella strategia per la riqualificazione ambientale e lo sviluppo economico sostenuta nell'Accordo di Programma Quadro "interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio



e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture”, sottoscritto il 21 dicembre 2007, e si pone come obiettivo il completamento della bonifica e della riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Piombino, in quanto funzionali e propedeutici agli obiettivi di sviluppo produttivo e portuale che il territorio intende perseguire sulla medesima area e rispetto ai quali verranno definiti successivi e pertinenti Accordi.

3. Il presente Accordo include un Documento Tecnico di dettaglio (di seguito Allegato tecnico).

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, relativamente agli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di assicurare la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti delle superfici comprese nel SIN, le Parti convengono sulla necessità di assicurare il completamento dei seguenti interventi:

- *Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda;*
- *Bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche;*
- *Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle acque portuali e marino costiere;*
- *Bonifica dei suoli e delle falde delle aree private e delle aree in concessione, in sostituzione e in danno dei soggetti privati inadempienti.*

2. Le parti intendono facilitare i soggetti obbligati ad operare la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli e delle falde delle aree private e in concessione, offrendo ai soggetti obbligati la possibilità di adottare procedure semplificate e con tempi certi di risposta, nonché, tramite la sottoscrizione di atti transattivi, di avvalersi degli interventi realizzati dall'Amministrazione e di ottenere la remissione delle azioni di danno ambientale.

3. Contestualmente agli interventi di riqualificazione ambientale avviate in base al presente Accordo, le Parti, al fine di assicurare la massima sinergia con gli obiettivi di sviluppo produttivo e portuale, di cui all'articolo 1, intendono avviare una verifica analitica sulle attività afferenti i suddetti obiettivi di sviluppo, che saranno oggetto di successivo e pertinente Accordo di Programma ai sensi dell'art. 252 bis, del decreto legislativo 152/2006 e smi.

Articolo 3

“Programma degli interventi pubblici”

1. Gli interventi pubblici di riqualificazione ambientale, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono suddivisi in quattro gruppi:

- I. del primo gruppo fanno parte gli interventi che, pur concorrendo alla realizzazione degli obiettivi del



presente Accordo, hanno già trovato copertura nell'APQ 21 dicembre 2007;

- II. del secondo gruppo fanno parte gli interventi che, in attesa di finanziamento, sono stati individuati nella seconda fase, sezione programmatica, dell'APQ 21 dicembre 2007;
- III. del terzo gruppo fanno parte gli interventi individuati nel presente Accordo a completamento delle attività di bonifica dell'area marina del SIN programmate nell'APQ 21 dicembre 2007;
- IV. del quarto gruppo fanno parte gli interventi individuati nel presente Accordo a completamento delle attività di messa in sicurezza della falda del SIN programmate nell'APQ 21 dicembre 2007;

Per il dettaglio degli interventi di cui ai punti I) e II) si rimanda all'Allegato Tecnico dell'APQ 21 dicembre 2007; per il dettaglio degli interventi aggiuntivi di cui al punto III) e IV) si rinvia all'Allegato Tecnico di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Fanno parte del primo gruppo (punto I):

- a) rimarginamento, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di falda inquinate, dell'area ricompresa nell'attuale specchio d'acqua portuale (prima fase);
- b) retromarginamento delle vasche di raccolta 1 e 2, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di falda inquinate;
- c) dragaggio, trasporto, detossicizzazione e successivo refluento in vasca di raccolta di 230.000 mc di sedimenti pericolosi presenti nel Porto di Piombino;
- d) bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche.

Come previsto dall'APQ 21 dicembre 2007, gli interventi sopra elencati dalla lettera a) alla lettera c) sono attuati dalla Autorità Portuale di Piombino. Gli interventi di cui alla lettera d) sono attuati dal Comune di Piombino.

3. Fanno parte del secondo gruppo (punto II):

- a) rimarginamento, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di falda inquinate, dell'area ricompresa nell'attuale specchio d'acqua portuale (seconda fase);
- b) dragaggio e successivo refluento ai fini di ripascimento di 175.500 mc di sedimenti idonei;
- c) dragaggio, trasporto e successivo refluento in vasche di raccolta di 3.214.000 mc di sedimenti non pericolosi;
- d) completamento della bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche.

Come previsto dall'APQ 21 dicembre 2007, gli interventi sopra elencati dalla lettera a) alla lettera c) sono attuati dalla Autorità Portuale di Piombino. Gli interventi di cui alla lettera d) sono attuati dal Comune di Piombino.

4. Fanno parte del terzo gruppo (punto III):

- a) caratterizzazione delle aree marine comprese nel Sito ma esterne a quelle di interesse portuale;
- b) progettazione e realizzazione della bonifica dei sedimenti inquinati delle aree marine di cui alla lettera c).

5. Fanno parte del quarto gruppo (punto IV):

- a) progettazione e realizzazione del sistema di marginamento della colmata nord e di captazione della falda;
- b) progettazione, realizzazione e gestione del sistema di trattamento e riutilizzo delle acque di falda

inquinare derivanti dall'intero sistema di drenaggio pubblico previsto nel SIN di Piombino;

6. Per l'individuazione puntuale dei soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi del terzo e quarto gruppo si rinvia alla sezione dedicata dell'Allegato Tecnico al presente Accordo.

Articolo 4

"Fabbisogno e copertura finanziaria degli interventi"

1. La copertura finanziaria degli interventi facenti parte del primo gruppo (art. 3, comma 2) è assicurata dall'APQ sottoscritto il 21 dicembre 2007 e successivo Atto modificativo di cui alle premesse.

2. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi del secondo gruppo (art. 3, comma 3) ammonta ad € 89.300.000,00 e comprende le seguenti voci:

- a) rimarginamento, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di falda inquinate, dell'area ricompresa nell'attuale specchio d'acqua portuale (seconda fase): € 39.000.000,00;
- b) dragaggio e successivo refluitamento ai fini di ripascimento di 175.500 mc di sedimenti idonei: € 2.100.000,00;
- c) dragaggio, trasporto e successivo refluitamento in vasche di raccolta di 3.214.000 mc di sedimenti non pericolosi: € 34.700.000,00;
- d) completamento della bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche; € 13.500.000,00.

3. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi del terzo gruppo (art. 3, comma 4) ammonta ad € 23.000.000,00 e comprende le seguenti voci:

- a) la caratterizzazione delle aree marine comprese nel Sito ma esterne a quelle di interesse portuale: € 1.500.000,00;
- b) la progettazione e realizzazione della bonifica dei sedimenti inquinati presenti nelle aree marine comprese nel Sito ma esterne a quelle di interesse portuale: € 21.500.000,00.

4. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi del quarto gruppo (art. 3, comma 5) ammonta ad € 92.000.000,00 e comprende le seguenti voci:

- a) la progettazione e la realizzazione funzionale al completamento del sistema di marginamento dell'intero SIN, comprensivo della progettazione, realizzazione e gestione del sistema di captazione della falda: € 72.500.000,00;
- b) la progettazione e la realizzazione dell'impianto di trattamento e riutilizzo delle acque di falda inquinate derivanti dal sistema di marginamento pubblico previsto nell'intero SIN di Piombino : € 19.500.000,00;

Tabella 1 – Fabbisogno finanziario

<i>Interventi</i>	<i>Importo €</i>
Rimarginamento, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di falda inquinate, dell'area ricompresa nell'attuale specchio d'acqua portuale (seconda fase):	39.000.000,00
Dragaggio e successivo refluento ai fini di ripascimento di 175.500 mc di sedimenti idonei	2.100.000,00
Dragaggio, trasporto e successivo refluento in vasche di raccolta di 3.214.000 mc di sedimenti non pericolosi	34.700.000,00
Completamento della bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche	13.500.000,00
<i>Sub totale II gruppo (art. 3, comma 3)</i>	<i>89.300.000,00</i>
Caratterizzazione delle aree marine comprese nel Sito ma esterne a quelle di interesse portuale	1.500.000,00
Progettazione e realizzazione della bonifica dei sedimenti inquinati presenti nelle aree marine comprese nel Sito ma esterne a quelle di interesse portuale	21.500.000,00
<i>Sub totale III gruppo (art. 3, comma 4)</i>	<i>23.000.000,00</i>
Progettazione e realizzazione del sistema di marginamento della colmata Nord, comprensivo della realizzazione e gestione del sistema di captazione della falda.	72.500.000,00
Progettazione e realizzazione dell'impianto di trattamento e riutilizzo delle acque di falda inquinate derivanti dal sistema di marginamento pubblico previsto nell'intero SIN di Piombino	19.500.000,00
<i>Sub totale IV gruppo (art. 3, comma 5)</i>	<i>92.000.000,00</i>
Totale fabbisogno gruppi II + III + IV	204.300.000,00

5. Il fabbisogno finanziario complessivo per i tre gruppi di attività, ammonta ad € 204.300.000,00.

6. Rispetto al fabbisogno complessivo di cui al comma 5, il presente Accordo garantisce l'immediata copertura finanziaria degli interventi di cui ai gruppi II e III – per un ammontare complessivo di € 112.300.000,00 e un impegno programmatico per la copertura degli interventi di cui al gruppo IV – per € 92.000.000,00 – nei termini illustrati nella tabella 2.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

<i>Interventi II e III gruppo</i>	<i>Importo €</i>
Risorse rinvenienti secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 9 - APQ 21 dicembre 2007 -	51.000.000,00
transazioni ai sensi dell'art. 11 del presente Accordo, quale concorso all'intervento di marginamento effettuato dall'Amministrazione Pubblica (comma 3, lettera a)	24.300.000,00
transazioni ai sensi dell'art. 11 del presente Accordo, a titolo di risarcimento del danno ambientale (comma 3, lettera b)	37.000.000,00
<i>Sub Totale risorse</i>	<i>112.300.000,00</i>

<i>Interventi IV gruppo</i>	
Risorse programmatiche MATTM	72.000.000,00
transazioni ai sensi dell'art. 11 del presente Accordo.	20.000.000,00
Sub Totale risorse	92.000.000,00
TOTALE	204.300.000,00

7. Alla copertura del fabbisogno finanziario, in sostituzione delle fonti di copertura di cui alla tabella 2, potranno concorrere risorse afferenti Programmi in capo ad altre Amministrazioni Pubbliche.

8. Qualora l'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda, di cui all'articolo 3, risulti meno oneroso della stima indicata all'articolo 11, comma 3, le somme residue verranno destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'accordo, riducendo l'ammontare rinvenente dalle transazioni.

Articolo 5 **"Soggetti attuatori"**

1. Per le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvarrà della collaborazione di ISPRA, ISS, ARPA Toscana e Sogesid SpA. Tali soggetti sono tenuti, in caso di affidamento di prestazione all'esterno, al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di servizi e di lavori.

2. ISPRA, ISS, ARPA Toscana e Sogesid SpA, sono di seguito definiti Soggetti attuatori.

Articolo 6 **"Modalità di attuazione"**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei limiti di quanto previsto dal presente Accordo, provvederà, nel rispetto della vigente legislazione in materia di affidamento di servizi e di esecuzione di opere pubbliche, a definire le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività di messa in sicurezza della falda, di bonifica delle aree pubbliche e della falda sottostante nonché delle aree private e della falda sottostante in sostituzione e danno dei soggetti obbligati inadempienti e/o inattivi a tal fine sottoscrivendo apposite convenzioni con i Soggetti Attuatori di cui all'articolo 5.

2. La Convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di trasmissione, da parte dei Soggetti Attuatori, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, degli elaborati progettuali relativi al programma degli interventi individuati all'articolo 3. Tali elaborati progettuali saranno sottoposti al vaglio della Conferenza dei Servizi e saranno approvati con Decreto Direttoriale.



3. La Convenzione medesima dovrà disciplinare, inoltre, le modalità di rendicontazione dei costi e delle attività, in ragione di quanto specificato dal presente Accordo.

4. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esaminerà i predetti elaborati e comunicherà i risultati dell'istruttoria alla Regione Toscana ai fini della liquidazione del corrispettivo riconosciuto a favore dei Soggetti Attuatori, a valere sulle risorse finanziarie assentite con il presente Accordo nell'ambito dei fondi destinati alla bonifica del sito di interesse nazionale di Piombino.

5. I report delle attività e i conseguenti costi, nonché i risultati dell'istruttoria di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno essere portati a conoscenza del "Responsabile dell'Accordo" di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 **"Responsabile dell'Accordo"**

1. E' individuato, quale Soggetto responsabile dell'Accordo, il Direttore Generale della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Allo stesso soggetto è attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi indicati nel Programma degli Interventi di cui all'allegato tecnico.

3. Al Soggetto responsabile vengono altresì conferiti i compiti di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori e degli aderenti;
- b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
- c) verificare l'attuazione del Programma di Interventi redigendo una relazione da allegare al rendiconto annuale che deve essere presentato alle Parti;
- d) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere.

Articolo 8 **"Impegni delle Parti"**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 11 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- c) rendere disponibili ai Soggetti Attuatori, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni



- organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
- d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
 - e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
 - f) condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna a riconoscere priorità di destinazione al SIN di Piombino agli stanziamenti a valere sulle risorse FAS assegnate all'amministrazione.

Articolo 9

“Messa in sicurezza e bonifica delle aree private”

1. Impregiudicato il diritto al risarcimento del danno ambientale, nelle aree private gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque di falda sono realizzati dai soggetti obbligati in quanto responsabili della contaminazione delle stesse o cui sia, comunque, imputabile il danno ambientale, anche ai sensi dell'art. 2051 del codice civile con riferimento al danno ambientale cagionato dalle aree di cui hanno la custodia oppure siano soggetti interessati che abbiano presentato comunicazione ai sensi dell'art. 9 del DM 471/99.

2. Al fine di accelerare gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli e delle acque di falda in aree private inquinate, i soggetti obbligati debbono:

- a) definire il Piano di caratterizzazione sulla base di un Protocollo operativo - predisposto da ISPRA e ISS entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e ratificato dalla prima Conferenza dei Servizi - che consenta ai soggetti titolari delle aree di predisporre le pertinenti attività secondo criteri condivisi, anche in assenza di specifiche autorizzazioni;
- b) inviare il Piano di caratterizzazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- c) procedere alla caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda decorsi 10 giorni dall'invio del Piano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- d) completare la caratterizzazione entro 100 giorni dall'invio del Piano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- e) comunicare all'ARPA Toscana con un preavviso di giorni 10, il calendario delle attività di caratterizzazione e i laboratori – accreditati SINAL - scelti per le indagini;
- f) trasmettere all'ARPA Toscana i risultati della caratterizzazione entro 10 giorni dal completamento delle analisi;
- g) presentare i risultati della caratterizzazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'approvazione entro 10 giorni dalla validazione dell'ARPA Toscana.

Il soggetto obbligato può chiedere alla Pubblica Amministrazione di provvedere all'esecuzione dei



suddetti accertamenti e presentazione dei risultati di cui al comma precedente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, impegnandosi a corrispondere gli oneri relativi agli accertamenti medesimi nel caso venga evidenziata una situazione di inquinamento dei suoli e delle acque di falda. Diversamente, i costi sostenuti da parte della Pubblica Amministrazione verranno coperti dalla medesima a valere sulle risorse stanziare dal presente Accordo.

3. Il Protocollo Operativo, redatto ai sensi del comma 2, lettera a), dovrà definire la strategia di campionamento, i parametri da ricercare, le metodologie da utilizzare, i criteri per l'esecuzione dell'analisi di rischio sito specifica, i criteri per la valutazione e l'approvazione dell'analisi di rischio sito specifica, i criteri per la valutazione del rischio sanitario e ambientale.

4. Al fine di garantire il rispetto della tempistica, di cui al comma 2, ARPA Toscana deve:

- definire, in collaborazione con ISPRA, i valori del fondo naturale-antropico delle aree entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- partecipare con tecnici qualificati all'ubicazione dei punti di campionamento in funzione dei centri di pericolo presenti nell'area convalidando le modalità di prelievo dei campioni di suolo e di acque di falda;
- convalidare le analisi relative ai campioni di suolo e acque di falda entro 30 giorni dalla trasmissione dei risultati delle attività analitiche.

5. Nel caso in cui decorrano inutilmente i termini fissati per lo svolgimento delle attività di ARPA Toscana, di cui al comma 4, il soggetto obbligato può chiedere l'intervento sostitutivo di ISPRA o ISS. Le attività di convalida delle analisi possono in questo caso essere assicurate dall'istituto prescelto mediante intercalibrazione dei laboratori utilizzati dai soggetti medesimi e verifica presso gli stessi laboratori delle modalità operative (procedura di accettazione dei campioni, metodica analitica adottata, modalità di restituzione del dato analitico, etc.).

6. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare certifica - mediante Decreto Direttoriale - la restituzione agli usi legittimi delle aree, nel caso ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- i suoli presentino livelli di inquinamento inferiori a quelli stabiliti dalla norma, in funzione dell'uso che si intende dare all'area;
- la falda presenti livelli di inquinamento inferiori ai limiti della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D. Lgs n. 152/06.

Sono fatti salvi eventuali più elevati valori di fondo naturale-antropico definiti da ARPA Toscana.

7. Nel caso di suoli e/o di acque di falda inquinate, il soggetto obbligato presenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- a) entro 10 giorni dalla validazione dei risultati della caratterizzazione, un elaborato, basato su una



indagine sito specifica, svolta sulla base di analisi di campo e riferita agli standard normativi e contrattuali vigenti e che sia verificato di concerto con gli enti di controllo, che non vi sia il superamento dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale ovvero TLV-TWA;

- b) entro 60 giorni dalla validazione dei risultati della caratterizzazione, il progetto di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli e delle acque di falda delle aree di competenza. Il progetto dovrà assicurare il totale contenimento delle acque di falda inquinate nonché il drenaggio e l'adeguato trattamento delle medesime.

8. Qualora il progetto di bonifica del suolo e delle falde sia basato sul ricorso alle migliori tecnologie disponibili, a costi sostenibili, individuate preferibilmente tra quelle fondate su trattamenti in situ, deve contenere un'analisi di rischio su base teorica finalizzata a verificare se i valori residui raggiunti all'asintoto attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili comportino rischi per la salute degli operatori e della popolazione, nonché per l'ambiente; in caso di presenza di rischi il progetto dovrà prevedere idonee misure di sicurezza e idonei piani di monitoraggio.

9. Il progetto di cui al comma precedente è sottoposto all'approvazione ai sensi degli articoli 242 e 252 del D. Lgs. 152/2006.

10. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede a chiedere, nei confronti del soggetto obbligato, l'accertamento giudiziale del danno ambientale dallo stesso cagionato alle singole matrici ambientali, ivi compresi i sedimenti inquinati, nonché ad esercitare l'azione civile per il recupero degli importi dovuti per il risarcimento del danno ambientale accertato, nonché degli oneri, delle spese e dei costi sostenuti, anche in sede di procedimento amministrativo, per tali finalità.

11. In caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, provvede, avvalendosi dei soggetti attuatori, alle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle falde, previa messa in mora e in danno dei soggetti obbligati inadempienti.

12. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede a richiedere, ai danni dei soggetti inadempienti, l'accertamento giudiziale del danno ambientale dagli stessi cagionato alle singole matrici ambientali, ivi compresi i sedimenti inquinati, nonché ad esercitare l'azione civile per il recupero: dei costi, pro quota, sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 per la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda; dei costi, per intero, sostenuti per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli del soggetto inadempiente; degli importi dovuti per risarcimento del danno ambientale accertato; degli oneri, delle spese e dei costi sostenuti, anche in sede di procedimento amministrativo, per tali finalità.

13. L'Ente pubblico titolare di aree incluse nel sito di interesse nazionale attua la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e dei suoli delle proprie aree, ivi comprese quelle già alienate dall'Ente



medesimo il cui inquinamento non sia riconducibile ad entità produttive oggetto di successive alienazioni ovvero all'attività produttiva del soggetto attualmente titolare dell'area medesima.

Articolo 10

“Modalità di fruizione dei benefici previsti dall’Accordo da parte dei soggetti privati”

1. I soggetti privati insediati all'interno del Sito di Interesse Nazionale possono usufruire dei benefici previsti dal presente articolo sulla base di una transazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cui conciliano anche l'eventuale lite dal medesimo promossa per l'accertamento delle pretese erariali, con esplicita esclusione di ogni altra pretesa vantata dai diversi soggetti firmatari del presente Accordo, impegnandosi con la stessa a:

- a) concorrere, pro quota, agli oneri progettuali, di investimento e di gestione degli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 nella misura determinata dal successivo comma 3, lettera a), in ragione della superficie delle aree di ciascun soggetto, rapportata alla superficie complessiva dell'area a terra compresa nel perimetro del Sito;
- b) corrispondere le somme dovute per danno ambientale quantificato nella misura convenzionale determinata sulla base dei criteri indicati dal successivo comma 3, lettera b). Tale importo verrà ripartito a carico dei singoli soggetti in ragione della superficie delle aree a terra e dell'inquinamento presente nei suoli e nelle acque di falda dell'area medesima nonché delle opere a mare che possono aver concorso alla contaminazione dei sedimenti. In caso di transazione, le somme dovute per danno ambientale sono corrisposte in 10 anni senza interessi;
- c) sostenere gli oneri legali della lite nella misura prevista dalla legge, nonché gli oneri e le spese sostenute dall'Amministrazione anche nell'ambito del procedimento amministrativo, se necessario previo inserimento di specifiche clausole, tali da consentire l'assunzione diretta degli oneri relativi a compensi dovuti dall'Amministrazione per attività di consulenza, in cui sia espressamente prevista, ai sensi dell'art. 1273 del codice civile, la conseguente completa liberazione dell'Amministrazione debitrice, per la prestazione ricevuta, dal relativo onere patrimoniale;
- d) rinunciare ad ogni azione di rivalsa o di manleva nei confronti di altri soggetti privati che si siano avvalsi dei benefici previsti dal presente Accordo, limitatamente alle quote di responsabilità oggetto di transazione.

2. Con l'atto di transazione la parte pubblica si impegna a:

- a) progettare, realizzare, gestire gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1, per mettere in sicurezza e bonificare le acque di falda;
- b) attestare, in base all'avvenuto adempimento degli obblighi assunti dal privato, la liberazione del medesimo dagli obblighi relativi alla messa in sicurezza in relazione alle aree interne al sito ed alla falda sottostante;
- c) attestare l'avvenuto risarcimento del danno ambientale;
- d) riconoscere, a titolo di contributo statale all'intervento di messa in sicurezza, ai sensi dell'articolo

253, comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006, una riduzione del 50% sul rimborso per gli investimenti descritti alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

- e) riconoscere – in conto del rimborso per gli interventi descritti alla lett. a) del comma 1 del presente articolo – le spese sostenute dai soggetti obbligati per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica delle acque di falda eseguiti secondo progetti approvati che possono essere utilmente integrati nel progetto di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda di cui alla precedente lett. a) del presente comma”.

3. Ai soli fini della transazione:

- a) la quantificazione degli oneri per gli investimenti necessari alla messa in sicurezza e alla bonifica della falda dell'intero sito, è determinata in € 146.000.000,00;
- b) la quantificazione del danno ambientale, che avverrà sulla base del costo di bonifica dei sedimenti inquinati presenti sui fondali del porto di Piombino e della restante area marina antistante il sito, è preventivata in € 185.000.000,00.

4. Il soggetto obbligato a seguito della sottoscrizione del contratto di transazione presenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai fini e nei termini fissati dall'art. 9 comma 7, l'elaborato di cui alla lettera a) ed il progetto di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli e delle falde di cui alla lettera b). Atteso l'impegno, assunto dalla Amministrazione, di procedere alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda inquinate, il progetto del soggetto obbligato, relativamente alle falde, può evitare specifici sistemi di contenimento e/o drenaggio delle acque di falda e limitare gli interventi di drenaggio puntuali al caso vi siano presenti in falda elevati livelli di contaminazione ovvero sussistano rischi idraulici. Il rilascio del Decreto Direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda è subordinato alla sottoscrizione della transazione oltre che alla consegna della fideiussione a garanzia della corretta esecuzione del progetto medesimo.

5. Ai fini del riutilizzo dell'area, il soggetto obbligato che ha sottoscritto il contratto di transazione ed ha ottenuto l'approvazione del progetto di cui all'articolo 9, comma 7 lettera b), presenta al Comune competente per il territorio:

- a) il Decreto Direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e bonifica;
- b) il Progetto preliminare di utilizzazione dell'area;
- c) l'analisi di rischio sito specifica, condotta secondo i criteri metodologici contenuti nel protocollo operativo, di cui all'articolo 9 comma 2 lettera a), che consenta di valutare i risultati previsti con le attività di bonifica;
- d) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili in relazione alla definizione del progetto preliminare di cui alla lettera b).

6. Il Comune competente per il territorio approva – sentiti i competenti uffici ISPRA – l'analisi di rischio sito specifica e fissa le condizioni e le limitazioni al fine di garantire, in pendenza del completamento degli interventi di bonifica, che non ci siano rischi per la salute dei lavoratori, che non si creino ostacoli per la bonifica ed, in generale, non si creino pericoli per la pubblica incolumità e per l'ambiente.

7. Qualora il soggetto titolare di aree inquinate che desidera sottoscrivere il contratto di transazione intenda anche realizzare investimenti sull'area in questione, in sede di sottoscrizione del contratto di transazione i costi posti a carico del soggetto medesimo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 comma 1, potranno essere conguagliati con le provvidenze per investimenti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato - se e in quanto applicabile - fermi restando gli impegni di cui al precedente articolo 4, comma 6.

8. Qualora il soggetto titolare di aree inquinate che desidera sottoscrivere il contratto di transazione intenda anche realizzare investimenti dotati di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale vigente, comunitaria e nazionale, in sede di sottoscrizione del contratto di transazione, il maggior costo dell'investimento sopportato per ottimizzare le prestazioni ambientali può essere oggetto di conguaglio con le somme dovute per danno ambientale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato - se e in quanto applicabile - fermi restando gli impegni di cui al precedente articolo 4, comma 6.

Articolo 11

"Disposizioni generali e finali"

1. Gli Enti sottoscrittori condividono le finalità e gli obiettivi dell'Accordo, dando atto che le procedure operative, la quantificazione del danno ambientale e dei costi della messa in sicurezza e bonifica della falda, nonché i contenuti degli atti di transazione di cui al presente Accordo sono stati definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'esercizio della propria esclusiva competenza. Ogni Ente sottoscrittore rimane responsabile solo della correttezza e legittimità degli atti di propria competenza che saranno posti in essere in esecuzione del presente Accordo.

2. Qualora l'inadempimento di una o più delle Parti comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Roma, 18 dicembre 2008

PER IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PER LA REGIONE TOSCANA

PER LA PROVINCIA DI LIVORNO

PER IL COMUNE DI PIOMBINO

PER L'AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

13

ALLEGATO TECNICO

ACCORDO DI PROGRAMMA

**Per il completamento della riqualificazione ambientale funzionale
all'infrastrutturazione e allo sviluppo del territorio incluso nel sito
di bonifica di interesse nazionale di Piombino**

tra

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Comune di Piombino

Autorità Portuale di Piombino



PREMESSA

L'area d'intervento coincide con il Sito di Interesse Nazionale di Piombino, perimetrato con Decreto Ministeriale 10 gennaio 2000: esso è costituito da una superficie a terra di 928,4 ha e da una superficie a mare di 2.015 ha e comprende il polo industriale propriamente detto, l'area della centrale ENEL, l'area marina antistante e le discariche di rifiuti di "Poggio ai Venti".

Piombino è una città portuale interessata dalla presenza di un importante centro industriale tuttora attivo nei settori siderurgico, metallurgico ed energetico. L'inizio delle attività siderurgiche risale al 1865.

Lo stabilimento siderurgico più grande nonché l'unico a ciclo integrato, è rappresentato dalla Lucchini SpA, tuttavia nel sito industriale sono presenti altre realtà industriali di rilievo quali:

- siderurgia di seconde lavorazioni, lamierino zincato e verniciato (La Magona d'Italia);
- tubificio (Dalmine).
- centrali termoelettriche alimentate a gas di altoforno, gas di cokeria, metano e in parte a olio combustibile (Ise, Elettra);
- centrale termoelettrica alimentata ad olio combustibile (Enel "Torre del Sale");

L'area comprende altresì il Porto di Piombino, caratterizzato da notevole traffico di materie prime e turismo. Inoltre, il SIN è localizzato direttamente ai margini dei nuclei abitati della città.

Nel seguito vengono brevemente riportate le informazioni salienti relative alle aree presenti all'interno del SIN ed ai relativi soggetti proprietari o concessionari.

- Lucchini S.p.A.: è proprietaria dello stabilimento siderurgico a ciclo integrale, ha aree di proprietà ed in concessione (demanio bonifiche e parte del demanio aree pubbliche) nel territorio del Comune di Piombino per circa 5,6 milioni di mq;
- Tenaris Dalmine S.p.A.: produce tubazioni zincate e con rivestimento plastico per la realizzazione di impianti idrotermosanitari, condotte per la distribuzione di acqua e gas e portacavi per impianti elettrici;
- Fintecna (ex Cimimontubi): destinataria di un rilevante patrimonio immobiliare costituito in prevalenza dalle aree e dai fabbricati degli stabilimenti siderurgici acquisiti dalla liquidazione del Gruppo Finsider nei primi anni '90;
- Fintecna (ex Irfird): destinataria di un notevole patrimonio immobiliare costituito in prevalenza dalle aree e dai fabbricati del Centro sperimentale metallurgico (Iri) per produrre "spugne di ferro";
- SIPI (Società Italiana Prodotti Industriali) S.p.A.: costruito nel 1951 è stato stabilimento produttore di vitrite riciclando gli scarti della fabbricazione della ghisa, dal 2004 produce materiali ventilati per sanitari;
- Demanio Marittimo (Area Pubblica): sono comprese tra la Foce del Fosso Vecchia Cornia ed il Fiume Cornia, il settore che si estende dalla foce del Vecchio Cornia al limite del molo Chiusa è in concessione demaniale alla Lucchini Piombino S.p.A., mentre il settore tra il limite del molo Chiusa e la foce attuale del fiume Cornia non è stato interessato dalla presenza di attività industriali;

- TAP (Tecnologie Ambientali Pulite): è una società nata per la costruzione dell'impianto di trattamento, selezione e riciclaggio di Ischia di Crociano, è composta da Comune di Piombino (70%), Lucchini Siderurgica (24,9%) ed ASIU S.p.A. (5,1%) azienda pluriservizio di igiene ambientale che gestisce il ciclo dei rifiuti nel Comune di Piombino. La T.A.P. S.r.l. è la società incaricata da ASIU per la realizzazione dell'impianto di recupero dei rifiuti siderurgici;
- Edison (ex I.S.E. Ilva Servizi Energetici): è un'azienda del Gruppo Edison che controlla e gestisce la centrale termoelettrica ubicata all'interno dello stabilimento Lucchini denominata CET2/3, che produce energia elettrica e vapore utilizzati dallo stesso stabilimento Lucchini;
- Bertocci Montaggi S.r.l.: controlla e gestisce la centrale termoelettrica denominata CET1 fino a dicembre 2007 di proprietà di Edison, ubicata all'interno dello stabilimento Lucchini;
- La Magona d'Italia S.p.A.: produttore di laminati d'acciaio sottili zincati e preverniciati destinati alla produzione di elettrodomestici ed all'industria automobilistica;
- Città Futura: si estende tra la periferia Nord-Est e la città per complessivi 26 ettari, di cui 17 sono stati acquisiti dal Comune; attualmente l'area è occupata dal Cantiere Siderco Ex ICROT che tratta le scorie di acciaieria per il loro successivo riutilizzo o smaltimento. L'area di "Città Futura" è oggetto di uno studio di recupero ambientale ed urbanistico da parte di una Società di Trasformazione Urbana;
- Autorità Portuale: ente gestore del porto di Piombino, di rilevanza economica nazionale, ha un bacino delimitato a Sud Est dal molo sopraflutto, detto Batteria, ed a Nord Est dal pontile ex ILVA. L'area nord del porto è prevalentemente utilizzata per i traffici da e per le aziende siderurgiche, che si svolgono al pontile c.d. ex ILVA (Sud 470 mt. e Nord 270 mt.). Altri traffici portuali, soprattutto lavorati di acciaio ed altre rinfuse, vengono svolti presso altre infrastrutture: il pontile Magona, con due accosti da 104 mt. a nord e 120 mt. a sud, la Banchina Trieste con fascia operativa di 160 mt.. Al traffico passeggeri sono destinati il c.d. Dente Nord Capitaneria (85 mt.), il pontile Elba (75 mt.) ed il piazzale Premuda, nonché il molo Batteria (300 mt.) per il traffico ro – ro e passeggeri con la Sardegna;
- ASIU vecchia discarica "Poggio ai Venti" azienda pluriservizio di igiene ambientale che gestisce il ciclo dei rifiuti nel Comune di Piombino;
- ASIU Nuova discarica situata in zona Ischia di Crociano è stata inaugurata nel 1997 in sostituzione di quella di "Poggio ai Venti";
- ENEL "Centrale Torre del Sale" La centrale è alimentata a olio combustibile denso ed è costituita da 4 sezioni da 320 MW per una potenza totale di 1.280 MW.

L'obiettivo degli interventi previsti nel presente Accordo consiste nella riqualificazione ambientale del SIN di Piombino, in via prioritaria attraverso la realizzazione della messa in sicurezza dell'intero sito industriale, mediante un idoneo sistema di confinamento che garantisca di bloccare la diffusione di contaminanti alle aree limitrofe attraverso le acque di falda ed i corpi idrici superficiali.

In particolare, finalità dell'intervento di messa in sicurezza della falda sono:

- evitare la dispersione della contaminazione;
- rimuovere, ove presenti, le contaminazioni localizzate che costituiscono un rischio per la salute umana;
- generare condizioni favorevoli e sinergiche al fine di bonificare l'area di interesse.

Altresì è necessario garantire la bonifica delle aree marine ricomprese all'interno del perimetro del SIN, incluse le aree esterne a quelle di pertinenza portuale, attraverso la rimozione dei sedimenti contaminati.

Gli interventi programmati nel presente Accordo devono essere progettati e realizzati in coerenza con quanto già programmato nell'ambito dell'APQ del 21 dicembre 2007 e meglio dettagliato a seguire, che prevede, tra l'altro, interventi di confinamento della falda e di bonifica dei sedimenti marini con limitazione all'ambito del Porto di Piombino, anche in funzione dei progetti di infrastrutturazione della competente Autorità Portuale, in una prospettiva di sviluppo dei traffici e di rilancio del tessuto produttivo.

A tal fine è stata approvata dall'Autorità Portuale di Piombino una variante al Piano regolatore Portuale, che prevede il rimarginamento dell'area ricompresa nello specchio d'acqua portuale con la creazione di una volumetria complessiva che arriverà con progressivi interventi fino a 6.917.000 mc, in parte destinate ad accogliere materiali provenienti dalle attività di bonifica del SIN campano di Napoli Bagnoli-Coroglio Tali vasche, una volta riempite, potranno divenire nuove aree utilizzabili a fini portuali con evidenti positive ripercussioni sociali ed economiche.

Nell'ambito del procedimento istruttorio condotto sul SIN di Piombino sono stati approvati i seguenti Piani di caratterizzazione:

Sono state caratterizzate le aree di proprietà relative al cantiere adiacente la Centrale termoelettrica "Torre del Sale", della Tenaris Dalmine, della Edison (Area CET 1 e CET 2/3), della Fintecna (Area ex IRFID e Cimimontubi), della Sipi, della Magona d'Italia, della Lucchini.

E' in corso di esecuzione la caratterizzazione delle aree in concessione demaniale della Lucchini e della Centrale termoelettrica " Torre del Sale".

I Piani di caratterizzazione attuati hanno evidenziato una contaminazione diffusa su tutta l'area indagata dalla presenza di metalli pesanti, Cloruri, Nitriti, Solfati, Idrocarburi, IPA.

GLI INTERVENTI

QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi pubblici di riqualificazione ambientale, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono suddivisi in tre gruppi:

- I. del primo gruppo fanno parte gli interventi che, pur concorrendo alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, hanno già trovato copertura nell'APQ 21 dicembre 2007;
- II. del secondo gruppo fanno parte gli interventi che, in attesa di finanziamento, sono stati individuati nella seconda fase, sezione programmatica, dell'APQ 21 dicembre 2007;
- III. del terzo gruppo fanno parte gli interventi individuati nel presente Accordo a completamento delle attività di bonifica dell'area marina del SIN programmate nell'APQ 21 dicembre 2007;
- IV. del quarto gruppo fanno parte gli interventi individuati nel presente Accordo a completamento delle attività di messa in sicurezza della falda del SIN programmate nell'APQ 21 dicembre 2007;

Per il dettaglio degli interventi di cui al punto I) si rimanda all'Allegato Tecnico dell'APQ 21 dicembre 2007; per quanto riguarda gli interventi di cui al punto II), che trovano copertura finanziaria nel presente

Accordo, si presenta una breve sintesi, rimandando il dettaglio all'Allegato Tecnico del suddetto APQ. Infine, rispetto ai punti III) e IV), si rappresenta la descrizione puntuale degli interventi aggiuntivi, comprensiva dell'individuazione dei soggetti incaricati dell'attuazione.

Del "primo gruppo" fanno parte i seguenti interventi:

- a) - rimarginamento, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di falda inquinate, dell'area ricompresa nell'attuale specchio d'acqua portuale (prima fase);
- b) - retromarginamento delle vasche di raccolta 1 e 2, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di falda inquinate;
- c) - dragaggio, trasporto, detossificazione e successivo refluento in vasca di raccolta di 230.000 mc di sedimenti pericolosi presenti nel Porto di Piombino;
- d) - bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche (Area denominata " Città Futura" - area vecchia discarica "Poggio ai Venti").

Come previsto dall'APQ 21 dicembre 2007, gli interventi del primo gruppo, dalla lettera a) alla lettera c), sono attuati dalla Autorità Portuale di Piombino. Gli interventi di cui alla lettera d) sono attuati dal Comune di Piombino.

Del "secondo gruppo" fanno parte i seguenti interventi:

- a) **Rimarginamento, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di falda inquinate, dell'area ricompresa nell'attuale specchio d'acqua portuale (seconda fase);**

Soggetto Attuatore: Autorità Portuale di Piombino

L'intervento consiste nel marginamento fisico per i tratti di sponda in ambito portuale, interessati dagli interventi previsti dalla Variante II del Piano Regolatore Portuale (PRP). Un primo intervento consiste nel marginamento coincidente con il banchinamento previsto dalla Variante II del PRP. Il marginamento fisico viene realizzato mediante l'utilizzo di barriere impermeabili e strutturalmente consistenti costituite ad esempio da diaframmi continui di palancole metalliche con giunti impermeabili integrati inferiormente, se necessario da impermeabilizzazioni profonde con gettiniezioni o diaframmature plastiche, al fine di intercettare lo strato impermeabile naturale presente nel terreno.

Un secondo intervento interessa la zona denominata "Darsena Interna Lucchini" e la "Darsena Pescherecci". Il marginamento fisico è previsto mediante la messa in opera di palancole metalliche impermeabili associate ad iniezione jet grouting, su profondità fino ad attestarsi nello strato impermeabile naturale.

L'onere di tali interventi ammonta ad € 39.000.000,00.

- b) Dragaggio e successivo refluento di sedimenti idonei ai fini di ripascimento**

Soggetto Attuatore: Autorità Portuale di Piombino

In aggiunta ai volumi di sedimenti sopra indicati, verranno dragati ulteriori 175.000 mc di sedimenti che risultano possedere idonee caratteristiche sotto il profilo chimico e sotto il profilo della compatibilità



granulometrica e mineralogica rispetto alle sabbie del sito di deposizione.

Tali sedimenti verranno utilizzati per realizzare interventi di ripascimento morbido sugli arenili della Provincia di Livorno che sono stati maggiormente interessati dai fenomeni erosivi. Tramite ripascimento sarà possibile riacquisire le superfici di arenile che nel corso degli anni sono state erose per cause antropiche.

L'onere di tali interventi ammonta ad € 2.100.000,00.

c) Dragaggio, trasporto e successivo refluisce in vasche di raccolta di sedimenti non pericolosi

Soggetto Attuatore: Autorità Portuale di Piombino

L'intervento consiste nel gestire adeguatamente i sedimenti presenti nel Porto di Piombino da dragare per ragioni di bonifica e portualità.

Si tratta complessivamente di 3.444.000 mc comprendenti anche i 230.000 mc di sedimenti sottoposti al processo di detossificazione.

La destinazione dei sedimenti dragati, in ragione delle loro caratteristiche chimico-fisiche, è rappresentata dal refluisce nelle vasche di raccolta già realizzate e da realizzare.

L'onere di tali interventi ammonta ad € 34.700.000,00.

d) Completamento della bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche. Area denominata "Città Futura" - area vecchia discarica "Poggio ai Venti"

Soggetto Attuatore: Comune di Piombino

L'intervento prevede la bonifica delle aree denominate "Città Futura" e "Poggio ai Venti".

a) Area Città Futura

Si tratta di 15 ha di terreno che, fino al 1994, facevano parte del vasto territorio industriale dello stabilimento siderurgico di Piombino. Il PRG ne dispose il mutamento di destinazione con l'obiettivo di avviare un processo di riuso finalizzato al ricongiungimento del quartiere "Cotone-Poggetto" con il tessuto urbano della Città. Nel 2000 il Comune ha acquisito la proprietà di quei terreni, oggi inclusi nel SIN di Piombino. Nell'ambito degli accordi di programma condivisi tra Comune, Regione e Ministero dell'Ambiente, è stata avviata la bonifica delle aree.

L'intervento finanziato nel presente Accordo corrisponde al completamento delle attività di bonifica già avviate nell'APQ 21 dicembre 2007.

b) Area "Poggio ai Venti"

Si tratta di due vecchie discariche comunali gestite dall'ASIU, per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Entrambe le discariche sono state oggetto di intervento di bonifica dopo la loro chiusura, avvenuta nel 1997 per la parte nuova e nel 1983 per la parte più vecchia.

L'inserimento delle due discariche nel SIN di Piombino è avvenuta in conseguenza all'attività di monitoraggio effettuata presso la vecchia discarica, la quale ha evidenziato la presenza di contaminanti, derivandone la necessità di intervenire con un progetto di messa in sicurezza, e da qui l'inserimento, dapprima nel piano regionale di bonifica e poi nel SIN di Piombino.



La bonifica delle aree pubbliche avverrà anche tramite la realizzazione di un impianto di vagliatura e lavaggio dei materiali derivanti dalla bonifica.

L'onere di tali interventi ammonta ad € 13.500.000,00.

Gli interventi del "primo e secondo gruppo" si collocano all'interno di un quadro più complesso che è rappresentato nell'allegato tecnico all'APQ sottoscritto il 21 dicembre 2007. Per una descrizione dettagliata degli interventi si rimanda al sopra citato allegato tecnico.

Gli interventi del "Terzo gruppo" sono meglio descritti nei seguenti punti:

A) CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE MARINO-COSTIERE COMPRESSE NEL SITO MA ESTERNE A QUELLE DI INTERESSE PORTUALE

Soggetto Attuatore: ISPRA

ISPRA darà esecuzione al Piano di Caratterizzazione delle aree marino costiere incluse nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale relativamente agli interventi previsti ma non ancora realizzati.

ISPRA dovrà provvedere alla caratterizzazione di tutti i comparti ambientali costituenti l'area indagata. In particolare le determinazioni analitiche interesseranno:


- i sedimenti marini esterni all'area di interesse portuale;
- la colonna d'acqua in corrispondenza delle indagini eseguite sulla falda della colmata nord;
- gli organismi marini per determinare il potenziale bioaccumulo dei contaminanti.

In particolare, saranno considerati:

- principali pressioni e sorgenti di contaminazione;
- principali percorsi e bersagli;
- livello di contaminazione delle matrici e distribuzione areale della contaminazione;
- analiti più significativi.

ISPRA eseguirà, ai fini del completamento della progettazione preliminare di bonifica dell'intera area marino costiera interna al SIN le seguenti attività:

- visualizzazione ed elaborazione complessiva dei risultati della caratterizzazione e della sua integrazione ai fini della progettazione degli interventi di bonifica;
- valutazione della procedura/intervento più idonea per l'area in oggetto, in relazione al grado ed all'estensione della contaminazione rilevata ed alla specificità delle aree lacustri e fluviali, e redazione del progetto preliminare di bonifica;
- analisi ed individuazione delle tecnologie di intervento più idonee;
- stesura delle specifiche per eventuali test/impianti pilota finalizzati alla sperimentazione di tecniche e tecnologie innovative per la gestione dei sedimenti inquinati.



L'onere di tali interventi ammonta ad € 1.500.000,00.

La copertura di tali attività verrà garantita dalle risorse finanziarie come previsto dall'articolo 4, comma 4, tab.2

B) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA MARINO COSTIERA DI CUI ALLA LETTERA A

Soggetto Attuatore: Sogesid s.p.a.

Sulla base del progetto preliminare di cui al punto C), Sogesid eseguirà:

- la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;
- l'affidamento delle attività, attraverso gare o affidamenti diretti, se consentiti dalla legge;
- supervisione delle attività di campo e di cantiere;
- coordinamento delle attività di cantiere in presenza di più società/fornitori operanti;
- coordinamento delle attività analitiche di laboratorio;
- verifica e l'analisi dei dati di campo e di laboratorio acquisiti in corso d'opera;
- stesura dei report di attività di cantiere.

L'onere di tali interventi ammonta ad € 21.500.000,00.

La copertura di tali attività verrà garantita dalle risorse finanziarie come previsto dall'articolo 4, comma 4, tab.2

Gli interventi del "Quarto gruppo" sono meglio descritti nei seguenti punti:

A) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MARGINAMENTO DELLA COLMATA NORD E CAPTAZIONE DELLE ACQUE DI FALDA

Soggetto Attuatore: Sogesid s.p.a.

La soluzione più adatta per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera della colmata nord è costituita dal prolungamento del marginamento, già deciso con APQ del 21 dicembre 2007 per l'area di interesse portuale. Sarà cura del Soggetto Attuatore predisporre il progetto dell'intervento e coordinarne la realizzazione.

In tale ambito il Soggetto Attuatore eseguirà:

- la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi;
- l'affidamento delle attività, attraverso gare o affidamenti diretti, se consentiti dalla legge;



- supervisione delle attività di campo e di cantiere;
- coordinamento delle attività di cantiere in presenza di più società/fornitori operanti;
- coordinamento delle attività analitiche di laboratorio;
- verifica e analisi dei dati di campo e di laboratorio acquisiti in corso d'opera;
- stesura dei report di attività di cantiere.

Il soggetto attuatore dovrà altresì:

- verificare gli elaborati predisposti, in materia di drenaggio delle acque di falda inquinate, nel quadro della progettazione degli interventi di prima fase;

- realizzare un sistema di monitoraggio e di controllo dell'attuazione dell'efficacia degli interventi (assetto piezometrico, cedimenti-innalzamenti, qualità acque di falda, qualità acque e sedimenti delle acque marino costiere);

L'onere di tali interventi ammonta ad € 72.500.000,00.

La copertura di tali attività verrà garantita dalle risorse finanziarie come previsto dall'articolo 4, comma 4, tab.2

B) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE DI FALDA INQUINATE DEL SIN

Soggetto Attuatore: Sogesid s.p.a.

Ai fini di un intervento unitario in materia delle acque inquinate presenti nel sito e di un loro integrale riutilizzo, Sogesid procederà a:

- individuare le più adeguate tecnologie per il trattamento delle acque di falda contaminate;
- progettare e realizzare l'impianto per il trattamento delle acque di falda contaminate emunte e/o drenate dal sistema di messa in sicurezza dell'intero SIN ai fini del loro riutilizzo;

L'onere di tali interventi ammonta ad € 19.500.000,00.

La copertura di tali attività verrà garantita dalle risorse finanziarie come previsto dall'articolo 4, comma 4, tab.2

COSTI DELLE ATTIVITÀ DEL PRIMO GRUPPO

Come previsto dall'APQ 21 dicembre 2007, gli interventi del primo gruppo, dalla lettera a) alla lettera c), sono attuati dalla Autorità Portuale di Piombino. Gli interventi di cui alla lettera d) sono attuati dal Comune di Piombino.

COSTI DELLE ATTIVITÀ DEL SECONDO GRUPPO

Attività		Costo (€)	Soggetto attuatore
a)	rimarginamento, con requisiti idonei ai fini ambientali di contenimento e drenaggio delle acque di falda inquinate, dell'area ricompresa nell'attuale specchio d'acqua portuale (seconda fase)	39.000.000,00	Autorità Portuale di Piombino
b)	dragaggio e successivo refluento di sedimenti idonei ai fini di ripascimento	2.100.000,00	Autorità Portuale di Piombino
c)	dragaggio, trasporto e successivo refluento in vasche di raccolta di sedimenti non pericolosi	34.700.000,00	Autorità Portuale di Piombino
d)	Completamento della bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche. Area denominata "Città Futura" - area vecchia discarica "Poggio ai Venti"	13.500.000,00	Comune di Piombino
Totale		€ 89.300.000,00	

COSTI DELLE ATTIVITÀ DEL TERZO GRUPPO

Attività		Costo (€)	Soggetto attuatore
A	Caratterizzazione delle aree marino-costiere comprese nel sito ma esterne a quelle di interesse portuale	1.500.000,00	ISPRA
B	Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica dell'area marino costiera di cui alla lettera C	21.500.000,00	Sogesid SpA
Totale		€ 23.000.000,00	

COSTI DELLE ATTIVITÀ DEL QUARTO GRUPPO

Attività		Costo (€)	Soggetto attuatore
A	Progettazione e realizzazione del sistema di marginamento della colmata nord e captazione delle acque di falda	72.500.000,00	Sogesid SpA
B	Progettazione, realizzazione e gestione del sistema di trattamento e riutilizzo delle acque di falda inquinate del SIN	19.500.000,00	Sogesid SpA
Totale		€ 92.000.000,00	